



CE/rf
Circolare n.3/2013

Aosta, 21 Agosto 2013

Alle **IMPRESE EDILI**
Ai **CONSULENTI DEL LAVORO**
Loro Sedi

OGGETTO: rilascio DURC via PEC

In riferimento alla comunicazione della CNCE n°523 del 15/07/2013, Vi informiamo che dal prossimo 2 settembre le richieste di DURC dovranno **OBBLIGATORIAMENTE** contenere l'indirizzo PEC al quale sarà recapitato il documento.

Tale obbligo riguarderà **tutte** le richieste di DURC, presentate dalle Stazioni Appaltanti, dalle S.O.A. e dalle imprese: queste ultime dovranno indicare il loro indirizzo PEC oppure quello del consulente, come previsto dall'art. 31 del D.lgs. 69/2013.

Precisiamo che dal 2 settembre 2013 le Casse Edili, unitamente alle sedi territoriali di INPS ed INAIL, recapiteranno i DURC ESCLUSIVAMENTE tramite PEC agli indirizzi indicati dai richiedenti.

Si ricorda che la ricezione del DURC via PEC comporta diversi vantaggi tra cui la celerità di ricezione del documento richiesto e la certezza del recapito in quanto non vi sono disguidi di mancata consegna come può verificarsi in caso di spedizione postale del documento.

E' opportuno, inoltre, rilevare come l'eventuale necessità di una trasmissione del Durc – ricevuto dall'impresa via PEC – a soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento (ad esempio i committenti privati) sia superata dalla possibilità di utilizzare la stampa del documento allegato alla mail certificata.

L'apposizione, infatti, sul DURC del cosiddetto "glifo", cioè di un contrassegno generato elettronicamente, consente di assicurare la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo secondo quanto previsto dal DL 30 dicembre 2010 n. 235.

Nel restare a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Rosanna Lero Pagani